



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LIBRO FONDIARIO

CIRCOLARE N.2/ 2007

Trento, 9 gennaio 2007

Oggetto: *D. lgs 30 giugno 2003, n. 196
trattamento dati sensibili: modalità operative*

Rif.: *Circolare n. 1/2007*

Con riferimento alla circolare n. 1 anno 2007 si definiscono le modalità di archiviazione delle domande contenenti documentazione con dati sensibili oppure giudiziari.

Si ribadisce e si chiarisce che i documenti contenenti dati sensibili oppure giudiziari devono essere archiviati in forma „depurata“ ma anche che la visura rispettivamente il rilascio di copie può riguardare solamente documenti “depurati” (salvo per coloro che, come riportato in seguito, sono autorizzati a prendere visione dei documenti “non depurati”).

Al fine di permettere quindi la tempestiva visura ed il rilascio è necessario effettuare al più presto la verifica, da parte del conservatore tavolare, della sussistenza o meno di dati sensibili oppure giudiziari. Il controllo sulla sussistenza o meno di dati sensibili oppure giudiziari può essere svolto da parte di tutti i conservatori o da parte di un conservatore dedicato alla verifica in tutte le domande tavolari presentate (documenti).

Per motivi organizzativi sarà necessario contrassegnare in modo particolare gli atti così controllati, al fine di agevolare il lavoro dei dipendenti incaricati della predisposizione di copie, rispettivamente del controllo delle visure e per evitare che gli utenti debbano attendere il completamento della verifica per poter prendere visione di un documento oppure per poter ottenere una copia dello stesso.

Ciò avrà particolari ripercussioni sul lavoro di rilevamento di dati tavolari da parte di ditte esterne. I relativi addetti non potranno prendere visione delle domande presentate fino al completamento della verifica di cui sopra.

DOCUMENTI NON CONTENENTI DATI SENSIBILI OPPURE GIUDIZIARI

Sulle domande tavolari non contenenti documentazione con dati sensibili oppure giudiziari, potrà essere apposto sulla domanda la seguente avvertenza

*„Nulla osta
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Luogo, data
firma del conservatore“.*

L'assenza di dati sensibili oppure giudiziari risulta in modo implicito dalla predisposizione del decreto tavolare da parte del conservatore e dalla mancata apposizione della avvertenza dell'assenza di dati sensibili oppure giudiziari sulla domanda, riportando il corrispondente avviso solo quando questi dati invece sono presenti. Per motivi organizzativi e per permettere ad esempio in un ufficio con numerose domande tavolari da gestire giornalmente la loro trattazione successiva (visura e redazione di copie) può essere opportuno rendere evidente anche l'assenza di dati sensibili oppure giudiziari. Il Servizio predisporrà un timbro per ogni conservatore.

DOCUMENTI CONTENENTI DATI SENSIBILI OPPURE GIUDIZIARI

Sulle domande tavolari contenenti documentazione con dati sensibili oppure giudiziari, sarà apposto sulla domanda la seguente avvertenza

*„Contiene
dati sensibili oppure giudiziari ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Luogo, data
firma del conservatore“.*

Il Servizio predisporrà un timbro per ogni conservatore.

Le parti interessate del documento saranno da “depurare” come segue:

- approntare una fotocopia dell'intero documento;
- cancellare sulla pagina interessata le parti problematiche (con copertura);
- approntare una fotocopia della pagina così corretta;
- comporre con le fotocopie così ottenute la copia completa del documento.

La fotocopia del documento così ottenuta deve essere autenticata, inserendo nella formula di autenticazione il rinvio all'avvenuta cancellazione di dati ai sensi della legge di tutela dei dati personali.

La formula di autenticazione è la seguente:

È copia conforme all'originale – alla copia autentica del documento sub G.N. xxxxx – reso inintelligibile ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (legge sulla tutela dei dati personali) per quanto riguarda dati sensibili oppure giudiziari.

I documenti originali contenenti dati sensibili oppure giudiziari saranno conservati dal direttore dell'ufficio ed inseriti – dopo la microfilmatura del documento in versione “depurata” – nella raccolta documenti. In caso della successiva predisposizione di copie dalla raccolta documenti deve essere considerato il timbro apposto sulla domanda come sopra illustrato. La conservazione

dell'originale nella raccolta documenti cartacea avverrà a cura del Servizio o dell'ufficio a seconda che i documenti siano conservati nell'archivio provinciale o presso i singoli uffici.

Il Giudice tavolare prenderà visione del documento originale (in forma "non depurata") in quanto lo stesso deve decidere sulla base della documentazione originale.

La visura e l'ottenimento di copie di documenti originali (in forma "non depurata") è permessa solamente a colui che ha presentato la domanda tavolare rispettivamente alle parti contrattuali. Questo vale, anche se le parti hanno incaricato il Notaio della trattazione tavolare del contratto: in questo caso sia il Notaio che le parti contrattuali potranno ottenere copia.

In quanto richiesto, il documento originale sarà restituito a colui che ha presentato la domanda.

Per il caso della notifica a mano la consegna del decreto tavolare al Notaio può avvenire solo nelle sue mani ai sensi dell'articolo 138 c.p.c. Una notifica a persona diversa dal Notaio può avvenire solamente previa indicazione della qualifica che la autorizza alla ricezione ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. e deve indicare il luogo di consegna, tenendo presente che l'ufficio tavolare non potrà essere il luogo di consegna in quanto la notifica ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. può avvenire solo nei luoghi ivi indicati.

Nel caso di un reclamo contro un decreto tavolare si rimetteranno al tribunale in composizione collegiale i documenti originali (in forma "non depurata") ai sensi dell'articolo 128 L.T. Ciò in primo luogo perché la normativa di protezione dei dati personali vuole impedire la diffusione di dati sensibili oppure giudiziari mentre nel caso concreto si tratta di un uso interno all'ufficio, ed in secondo luogo perché il tribunale in composizione collegiale, come il giudice tavolare, deve decidere sulla base della documentazione originale.

Lo stesso vale per un'eventuale pertrattazione di una domanda tavolare tra uffici diversi.

Chiedo cortesemente di comunicare la presente circolare a tutti gli interessati.

Distinti saluti.

Il Dirigente
dott. Iole Manica